

(1) Gli alimenti vegani sono prodotti non di origine animale in cui - in nessuna fase della produzione e trasformazione - vengono aggiunte o impiegate, in forma trasformata e non, componenti di origine animali, siano esse ingredienti (compresi additivi, supporti, aromi ed enzimi), coadiuvanti tecnologici o sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e con lo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici.

(2) Sono alimenti vegetariani quelli che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, con la differenza che nella loro produzione possono essere aggiunti o impiegati

1. latte,
2. colostro,
3. uova d'allevamento,
4. miele d'api,
5. cera d'api,
6. propoli o
7. grasso di lana/lanolina derivata dalla lana di pecore viventi o loro componenti o derivati.

(3) La definizione di vegano o vegetariano è ammissibile nonostante la presenza non intenzionale di prodotti non conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, se e nella misura in cui ciò sia tecnicamente inevitabile in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonostante le opportune precauzioni adottate nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione.

(4) I paragrafi da 1 a 3 hanno conformemente validità se per gli alimenti vengono utilizzati termini considerati equivalenti a 'vegano' o 'vegetariano' dal punto di vista del consumatore.